

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 – Cagliari**

### **CONVENZIONE**

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – D. Lgs. n. 81/08.

L'anno 2010, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cagliari;

#### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, CF. n° 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Emilio Simeone e il Comune di Monastir, con sede in via Progresso 17, rappresentata dall'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica n°2., nonché datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08, giusto decreto di delega n°6 del 03/02/2010.

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

L'ASL predetta si obbliga, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data odierna, attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n° 81/08;

#### **Art. 2**

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "medico competente", i cui oneri si intendono a carico del Comune di Monastir alle tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Del. G.R. n. 19/6 del 28.4.1998) e successive revisioni.

### Art. 3

Il medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il medico competente concorderà con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

#### Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza la ASL comunicherà i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali il datore di lavoro sceglierà quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente";

#### Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni;

#### Art. 6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;

#### Art. 7

Il costo annuo, per dipendente per il primo anno di attività è stabilito in € 36,15 + 8,5 %, calcolato sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell'importo dovuto), pari a € 2,91 per oneri riflessi a caricodell'ASL n° 8 (imposta IRAP);

#### Art. 8

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il datore di lavoro, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL di appartenenza;

#### Art. 9

I pagamenti, relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, saranno effettuati con rate trimestrali posticipate. La ASL di appartenenza, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, di un prospetto, debitamente vistato dal Dirigente Responsabile del Comune di Monastir, che indichi i giorni e l'orario iniziale e finale, in cui il medico competente, ha svolto l'attività di sorveglianza sanitaria, nei confronti dei lavoratori del Comune di Monastir;

#### Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia;

#### Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna;

Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.72 N° 633 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Li

Per l'ASL n°8 Cagliari  
IL Commissario Straordinario  
Dr. Emilio Simeone

Per il Comune di Monastir  
Il Datore di Lavoro  
Ing.Fabio Francesco Farci